

COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

(esente bollo ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642, All. B, Art. 27-bis)

Rep. / 2023

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTENASO E PER LO
SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI VOLONTARIATO VOLTO AL SOSTEGNO
DEI PROFUGHI UCRAINI PRESENTI SUL TERRITORIO - PERIODO MARZO-
DICEMBRE 2023**

L'anno 2023, il giorno del mese di con la presente scrittura privata
avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile, tra

- **il Comune di Castenaso**, con C.F. 01065340372, di seguito chiamato Comune,
rappresentato da Martina Masi, in qualità di Responsabile Area Servizi di Comunità
del Comune di Castenaso, in nome e per conto del quale dichiara di intervenire in
coerenza con il decreto sindacale n. 6 del 20/05/2022 ai sensi dell'art. 107 comma
3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

E

- **l'Ente di Terzo Settore** con C.F. di
seguito denominato "Ente di Terzo Settore", con sede legale a
rappresentato/a danato/a a il, C.F.
..... che interviene nel presente atto in qualità di Presidente
dell'Ente di Terzo Settore stesso;

PREMESSO CHE:

- gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione richiamano la necessità di garantire
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale,
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà

e l'eguaglianza dei cittadini;

- il principio di sussidiarietà orizzontale - sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL - invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- l'art. 3 del TUEL dispone inoltre che "i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- il D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore - riconosce all'art. 2 il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- il D.Lgs. 117/2017 all'art 56 riconosce agli enti locali la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate mediante procedure comparative riservate alle medesime, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, all'art. 1, prevede che gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo delle organizzazioni di volontariato, nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

PRESO ATTO CHE:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”* dichiara lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022, poiché l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea e si ravvisa l'esigenza di garantire loro con tempestività assistenza sul territorio nazionale;

- la Legge di bilancio 2023, approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2022, all'art.1, commi 669 e 670, proroga lo stato di emergenza fino al 03/03/2023;

- l'Ordinanza della Protezione civile n. 927/2022 ha previsto l'assegnazione di risorse finanziarie da destinare ai Comuni ospitanti profughi ucraini destinate *“allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti”*;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.... del ha disposto la destinazione di € 28.482,62 euro ad un ente del terzo settore individuato a seguito di avviso pubblico, quale contributo a rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per la realizzazione di un progetto di volontariato volto al sostegno dei profughi ucraini, al fine di continuare a garantire l'accoglienza e l'assistenza necessarie, in un'ottica di integrazione sociale e culturale”;

- l'ente di terzo settore è risultato il primo nella graduatoria redatta a seguito dell'avviso pubblico esplorativo rivolto ad associazioni di promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di un progetto di volontariato volto al sostegno dei profughi ucraini presenti sul territorio – periodo marzo-dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

- il volontariato concorre a migliorare la coesione sociale e le relazioni tra i cittadini e costituisce una ricchezza per la collettività, sia per quanto attiene all'opera prestata, sia per l'effetto positivo che l'impegno sociale produce nelle persone che lo prestano;

- l'Ente di Terzo Settore si avvale della disponibilità di volontari come previsto dall'art.17 del citato D.Lgs. 117/2017 e si propone, - come indicato nello statuto – di “ ”;

- l'Ente di Terzo Settore risulta essere regolarmente iscritto al RUNTS in data per effetto della determinazione n..... di

- l'Ente di Terzo Settore dichiara di non applicare alcun rimborso delle spese ai volontari /di applicare un rimborso spese ai volontari sulla base del regolamento...;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Castenaso si avvale della collaborazione dell'ente di terzo settore allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali per il sostegno ai profughi ucraini presenti sul territorio comunale, mediante la realizzazione di un progetto di volontariato finalizzato a garantire l'accoglienza e l'assistenza necessarie, in un'ottica di integrazione sociale e culturale. La convenzione regola il rapporto di collaborazione che si instaura tra il Comune e l'Ente di Terzo Settore per lo svolgimento del progetto di volontariato, definito congiuntamente e di seguito descritto.

Nell'ambito del progetto l'Ente di Terzo Settore può realizzare le seguenti attività rivolte ai profughi ucraini, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza del Comune stesso:

- sostegno alimentare: acquisto e distribuzione di buoni spesa e prodotti alimentari;
- supporto alle spese sanitarie e per il trasporto extrascolastico;
- contributo alla partecipazione ai centri estivi per bambini e ragazzi;
- organizzazione di attività volte all'integrazione socio-culturale;
- supporto all'apprendimento della lingua italiana e alla didattica: acquisto di materiali e attrezzature, realizzazione di laboratori, spese assicurative, etc;
- ulteriori attività di volontariato concordate con l'amministrazione comunale, a seguito di rilevazione dei bisogni emergenti da parte dell'ente di terzo settore nell'ambito dello svolgimento del progetto o di segnalazioni provenienti dalla stessa amministrazione comunale o di altre associazioni presenti sul territorio.

**ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE: VOLONTARI, RISORSE
STRUMENTALI E SERVIZI DI SUPPORTO FORNITI DALL’ENTE DI TERZO
SETTORE**

L’Ente di Terzo Settore si impegna a realizzare i progetti fornendo risorse umane, risorse strumentali e servizi di supporto come di seguito specificati.

Volontari

L’Ente di Terzo Settore garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività impegnandosi, inoltre, a formare gli stessi al fine della corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L’Ente di Terzo Settore si impegna, per lo svolgimento del progetto ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, dotati di strumenti di riconoscimento, e prioritariamente quelli residenti nel territorio, favorendone in tal modo l’inserimento nel tessuto sociale territoriale.

I referenti della gestione del progetto verranno individuati per il Comune da persona incaricata dall’Area Servizi di Comunità e per l’Ente di Terzo Settore nella figura del Coordinatori delle attività dei volontari. All’inizio delle attività i Referenti predispongono i programmi d’intervento, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento delle attività. Nel corso di validità della convenzione, in accordo fra le parti, potranno essere modificati i programmi.

Risorse strumentali

L’Ente di Terzo Settore, oltre agli automezzi indicati all’art.3, mette a disposizione per lo svolgimento del progetto gli strumenti per la comunicazione telefonica ed

informatica con il coordinatore e i volontari impegnati, nonché – qualora necessari - i mezzi di protezione individuale e i dispositivi per la prevenzione sanitaria.

Servizi di supporto

L'Ente di Terzo Settore svolge le seguenti attività finalizzate ad un'efficace realizzazione del progetto:

- Coordinamento e supervisione dei volontari e dei dipendenti dell'Ente di Terzo

Settore;

- Comunicazione continua con l'Area Servizi di Comunità e i presidi territoriali;

- Servizi amministrativi;

- Formazione dei volontari e dei dipendenti dell'Ente di Terzo Settore impiegati nel progetto;

- Emanazione di direttive atte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza e di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

L'Ente di Terzo Settore, realizza il progetto anche grazie alla collaborazione di lavoratori dipendenti o collaboratori, in quantità non prevalente rispetto ai volontari, né per numero né per prestazioni.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Ente di Terzo Settore svolgerà l'attività convenzionata in piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, nonché alla programmazione sociale e sanitaria dell'ambito distrettuale, osservando i vigenti

Regolamenti del Comune di Castenaso. Il personale dell'Ente di Terzo Settore operante a qualunque titolo nell'ambito del progetto non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al

responsabile dell'Ente di Terzo Settore designato. Le prestazioni dei soci volontari

sono complementari e non sostitutive dei servizi gestiti dall'Ente Pubblico.

L'Ente di Terzo Settore si impegna a garantire le seguenti modalità di svolgimento

delle attività progettuali:

- Le attività verranno svolte nelle sedi, nei tempi e con le modalità concordati dai

Coordinatori dei volontari con i Referenti dell'Ente pubblico, per rispondere

adeguatamente ai bisogni dei cittadini;

- L'Ente di Terzo Settore si impegna affinché le attività programmate siano rese

con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata

comunicazione delle interruzioni che per giustificato motivo dovessero intervenire

nello svolgimento delle attività;

- In caso di impossibilità a prestare l'attività, i volontari dell'Ente di Terzo Settore

saranno tempestivamente sostituiti. Se ciò non fosse possibile, l'Ente di Terzo

Settore informerà tempestivamente il referente comunale e, assieme ad

esso, metterà in atto tutte le azioni opportune per evitare o limitare gli

inconvenienti per gli utenti;

- L'Ente di Terzo Settore e il Comune si impegnano a collaborare e a scambiarsi

le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi sociali del progetto

e al fine di integrare le attività previste con quelle di altri soggetti che

agiscono nel medesimo ambito di intervento. Le parti sono tenute a comunicare

immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto,

nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla

validità della presente convenzione. I Referenti dell'Ente di Terzo Settore e del

Comune si raccordano periodicamente per verificare l'andamento delle attività e

l'efficacia progettuale;

- All'Ente di Terzo Settore viene riconosciuto il ruolo di "sentinella del territorio" , in grado di captare situazioni di disagio e bisogni delle famiglie con cui entrano in relazione nell'ambito degli interventi realizzati e l'Ente di Terzo Settore si impegna a segnalare al Comune le situazioni di particolare fragilità riscontrate;

- Il Coordinatore dei volontari vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- L'Ente di Terzo Settore e i propri aderenti applicheranno le norme di legge relative alla riservatezza dei dati personali degli utenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute e socioeconomiche:

- L'Ente di Terzo Settore è direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi, in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali, imputabili a suoi associati, volontari o dipendenti;

- L'Ente di Terzo Settore terrà una registrazione delle attività svolte e presenterà un rendiconto trimestrale delle attività svolte all'Area Servizi di Comunità.

L'Area Servizi di Comunità fornirà all'Ente di Terzo Settore le informazioni tecnico organizzative necessarie a realizzare le attività progettuali. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Referente nominato dall'Ente di Terzo Settore ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

L'Associazione potrà utilizzare – in caso di servizi particolari che richiedano un supporto anche in termini di disponibilità di un mezzo di trasporto - i veicoli di proprietà dell'Ente Comunale, compatibilmente con le esigenze dell'Ente stesso e

degli uffici di riferimento.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUTO E SPESE RIMBORSABILI

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, verrà riconosciuto alla stessa l'importo massimo di € 25.897,62 a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art 56 del Codice del terzo Settore, nell'ambito del progetto.

1. Spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 1 della presente convenzione;
2. Spese eventualmente rimborsate ai volontari dell'Ente di Terzo Settore, di cui all'art.17 del Decreto legislativo 117/2017 per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, così come previsto dal Regolamento dell'Ente di Terzo Settore.....
3. Spese assicurative per i volontari, così come previsto, dall'art.18 del D. Lgs 117/2017;
4. Rimborsi chilometrici per i mezzi eventualmente messi a disposizione dall'Ente di Terzo Settore per l'attività da espletare, nella misura prevista nelle tabelle ACI in vigore per le auto eventualmente utilizzate;
5. Quota parte delle spese generali di funzionamento sostenute dall'Ente di Terzo Settore, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle eventuali spese per quote di accantonamento.
6. Ogni altra spesa imputabile direttamente all'attività.

Il contributo non potrà includere qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Durante la validità della convenzione, verranno monitorate le attività progettuali realizzate in accordo con l'Area Servizi di Comunità nell'ambito del rapporto di collaborazione instaurato ed il contributo potrà subire riduzioni in presenza di modifiche in diminuzione delle attività previste dal progetto.

La documentazione giustificativa di tutte le spese di cui sopra sarà a disposizione dell'Ente per presa visione, presso la sede di

Il pagamento sarà effettuato a favore dell'Ente di Terzo Settore ed avverrà dietro presentazione di rendiconto periodico delle spese sostenute. Potranno inoltre essere erogati acconti, proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa, sulla base di richieste motivate, ai sensi dell'articolo 12 del vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

In esecuzione del presente contratto, l'Ente di Terzo Settore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano il presente accordo, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n.679/2016 (di seguito, anche GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile.

L'Ente di Terzo Settore è, pertanto, designato dall'Ente quale Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna a dare attuazione a quanto previsto dall'accordo allegato. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono

l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Sicurezza e riservatezza

L'Ente di Terzo Settore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Ente di Terzo Settore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti e risponde nei confronti dell'Ente Pubblico per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'Ente di Terzo Settore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato solo previa autorizzazione dell'Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi precedenti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'Ente di Terzo Settore sarà tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare.

L'Ente di Terzo Settore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Ente di Terzo Settore e i suoi volontari, dipendenti e collaboratori, durante lo svolgimento del progetto, sono soggetti al rispetto e all'osservanza, per quanto compatibile, del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001), integrato dai Codici di comportamento dei dipendenti del Comune, in particolare nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

ARTICOLO 7 – ASSICURAZIONE

L'Ente di Terzo Settore garantisce che i volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs.117/2017, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

ARTICOLO 8 - DURATA E RINNOVI

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della presente ed avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 salvo possibilità di prolungamento della durata del progetto di volontariato e della presente convenzione, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, qualora permanga l'emergenza di cui si tratta e i fondi disponibili allo scopo non risultino esauriti, senza

possibilità di ulteriore proroga.

ARTICOLO 9 – INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di Castenaso procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze della Associazione devono essere comunicate, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale l'Associazione adotta i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate. Trascorso tale termine senza che l'Associazione abbia provveduto a adeguarsi alle richieste del Comune e nel perdurare di violazioni degli obblighi che la presente convenzione pone o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento del servizio, il Comune ha la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'Associazione coinvolta. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione interessata potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 7 giorni. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della presente convenzione.

Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Ente di Terzo settore degli impegni previsti nella presente convenzione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Bologna. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale

e regionale vigente in materia.

ARTICOLO 11 - ONERI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642, All. B, Art. 27- bis.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a cura e carico dell'Ente di Terzo Settore firmatario della presente convenzione.

La convenzione verrà sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - secondo comma - del D.P.R. 26.04.1986 nr. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito al presente rapporto, sarà competente il Foro di Bologna;

ARTICOLO 12 - TRACCIABILITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ente di Terzo Settore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche.

L'Ente di Terzo Settore dichiara di aver preso conoscenza e si obbliga al rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione disponibile sul sito internet

<http://www.anticorruzione.it> così come di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, compresi i relativi aggiornamenti, disponibile sul sito istituzionale.

ARTICOLO 13 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente di Terzo Settore conferma:

- L'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi/contratti presso enti pubblici;

- L'insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'attività o con gli incarichi eventualmente svolti in contemporanea dallo stesso Ente di Terzo Settore;

- Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al d.lgs n. 39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

p. il Comune di Castenaso

La Responsabile dell'Area Servizi di Comunità

Martina Masi

p. l'Ente di Terzo Settore

Il legale rappresentante

.....